

TI_GERICHTE 60.2005.80 vom 4. April 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-04-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2005.80

FR: TI_GERICHTE 60.2005.80 du 4 avril 2005

IT: TI_GERICHTE 60.2005.80 del 4 aprile 2005

Regeste

istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga.

Erwägungen

E. 1

. Nei confronti di PI 2 e di PI 3 , entrambi in detenzione preventiva dal 12.7.2004 , il procuratore pubblico ha emanato il 28.2.2005 l'atto d'accusa (ACC _____), accusandoli congiuntamente di infrazione aggravata alla LStup e riciclaggio; singolarmente PI 3 di infrazione alla LStup, circolazione senza licenza di condurre, violazione del bando, falsità in certificati, contravvenzione alla LStup; singolarmente PI 2 di infrazione alla LDDS, circolazione senza licenza di condurre e contravvenzione alla LStup. Il pubblico dibattimento é stato aggiornato a martedì, 7.6.2005 , con continuazione fino a venerdì 10.6.2005 .

E. 2

. Con la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise criminali di _____ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui sono astretti gli imputati fino al 10.6.2005 , data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.

E. 3

. L'art. 230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni. Entro questo lasso di tempo l'eventuale detenzione preventiva dell'accusato é prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d'ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d'assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP). Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall'atto d'accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga. Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento dell'istanza di proroga.

Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché, quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell'atto d'accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice dell'istruzione e dell'arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt'al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell'ambito della proporzionalità.

E. 4

. Nel caso in esame, sono anzitutto dati i motivi per la richiesta di proroga del carcere preventivo. Occorre considerare come un presidente del Tribunale penale cantonale sarà occupato con un dibattimento alle criminali per tre mesi, mentre un altro sta motivando una sentenza delle criminali e ha già aggiornato altri dibattimenti. Il presidente istante e l'altro presidente devono far fronte ai diversi atti d'accusa con detenuti (37 dall'inizio dell'anno, con 21 detenuti), aggiornando quindi tutti i diversi dibattimenti.

E. 5

. Nel presente caso è pacifica l'esistenza di seri indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 95 CPP: PI 2 ha ammesso sostanzialmente almeno parte degli addebiti (verbale del 30.7.2004, verbale 21.9.2004, verbale 2.11.2004, 20.12.2004); PI 3 ha pure ammesso almeno parzialmente gli addebiti nei suoi confronti (verbale 27.7.2004, verbale 16.9.2004, 1.10.2004 e 2.12.2004). Inoltre, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell'istruzione e dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. _____; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

E. 6

. Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico. Nel presente caso è dato certamente un pericolo di fuga (cfr. al proposito, decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005), ritenuto che uno degli scopi principali della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell'imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della pena che potrà essergli inflitta. Gli accusati non hanno legami significativi con il nostro territorio. Per il che, non hanno evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente da scontare. Va inoltre considerata l'imminenza del giudizio di merito (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP), che accresce il rischio che gli accusati in detenzione preventiva si sottraggano al procedimento. La tentazione di riparare all'estero per sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della pena è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere evitato con misure meno incisive.

E. 7

. La carcerazione preventiva cui sono astretti PI 2 e PI 3 è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.

E. 8

. Nella valutazione del rispetto del principio della proporzionalità occorre considerare che la durata della proroga è di poco superiore ad un mese. Ritenuti i reati oggetto dell'atto d'accusa, la domanda di proroga rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del processo sono certamente inferiori alla possibile pena. Per questi motivi, richiamati i citati articoli di legge, pronuncia 1. L'istanza è accolta.

§ Di conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti PI 2 e PI 3 è prorogato fino al 10.6.2005, rispettivamente fino alla conclusione del processo. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Intimazione: terzi implicati 1. PI 1 2. PI 2 2 patr. da: PR 1 3. PI 3 patr. da: PR 2 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.